



COPIA

N. **69** del Reg. delib

COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO

APPROVAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventisei** del mese di **settembre** alle ore **15:30**, nella Sala Consiliare, in seguito a regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **Straord.urgenza** di Prima convocazione.

Al momento della trattazione dell'argomento specificato in oggetto, risultano presenti:

| | |
|---------------------|----------|
| VALENT PIETRO | Presente |
| VISENTIN MAURO | Presente |
| PISCHIUTTA MASSIMO | Presente |
| PILOSIO SILVANO | Presente |
| ZAMOLO SILVANA | Presente |
| CANDUSSO GIOVANNI | Presente |
| PUGNALE FERNANDA | Presente |
| TRUS ADRIANO | Presente |
| ANDREUTTI ARIANNA | Assente |
| COMINOTTO DANIELA | Presente |
| CARNELOS MATTEO | Presente |
| DELLA ROSA LEONARDO | Presente |
| ZANINI CONSUELO | Assente |
| MENIS PAOLO | Presente |
| TOPPAZZINI CARLO | Presente |
| OVAN ROMANO | Presente |
| SPITALERI FABIO | Presente |

Presenti n. **15** Assenti n. **2**

ASSESSORI ESTERNI

| | |
|---------------------------|---|
| COLOMBINO CLAUDIA ERSILIA | P |
| GERUSSI ROBERTA | A |

Partecipa il Segretario Comunale **dr.ssa Santoro Simona** che svolge le funzioni di Segretario verbalizzante avvalendosi del personale della U.O. Segreteria.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **VALENT PIETRO** nella sua qualità di SINDACO che espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica.
(art. 49, 1° comma D.Lgs 267/2000)

Il Responsabile del servizio
F.to MICHELIZZA PATRIZIA

Parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile.
(art. 49, 1° comma D.Lgs 267/2000)

Il Responsabile del servizio
F.to Donatella Campana

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

PRESO ATTO che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 56 quater della L.R. n. 26 del 12.12.2014 "Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative", come introdotto dall'articolo 36, comma 3, della L.R. n. 3 del 11.03.2016, si è costituita di diritto dal 15.04.2016 l'Unione Territoriale Intercomunale "Collinare" fra i comuni di Coseano, Fagagna, Flaibano, Majano, Moruzzo; Rive d'Arcano e Treppo Grande;

ACCERTATO che la suddetta Unione, per disposizione statutaria e a seguito delle deliberazioni dell'assemblea dei sindaci n. 9/2016, n. 10/2016, n. 16/2016 e n. 17/2016, prevede l'attivazione dal 1.01.2017 della gestione dei servizi finanziari e contabili, del servizio personale e dei servizi tributari;

VISTO l'articolo 4 dello Statuto dell'Unione che dispone che l'Unione stessa eserciti le funzioni che la normativa per tempo vigente ad essa demanda, con particolare riguardo a quelle di competenza dei comuni per le quali la Legge prevede l'obbligatorio esercizio in forma associata;

DATO ATTO che i comuni di Buja, Colloredo di Monte Albano, Dignano, Forgaria nel Friuli, Osoppo, Ragogna, San Daniele del Friuli e San Vito di Fagagna e l'Unione Territoriale Intercomunale "Collinare" hanno ritenuto di stipulare apposita convenzione per la gestione in forma associata dei servizi tributari;

RICHIAMATO quanto previsto dagli articoli 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 e dal decreto del Presidente dell'UTI Collinare n. 1 del 3.01.2017 di nomina della dott.ssa Patrizia Michelizza quale titolare di posizione organizzativa della funzione gestione dei servizi tributari di cui all'articolo 26 della L.R. 26/2014 e quindi funzionario responsabile dei tributi di ogni singolo ente;

RICHIAMATI

- l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- l'articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse

nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- l'articolo 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”.

VISTO l'articolo 38, comma 1 della Legge Regionale 17/07/2017 n. 18, che ha disposto che i Comuni e le Province adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale;

VISTO l'articolo 107, comma 2, del D. L. n. 18 del 17/03/2020, convertito con L. n. 27 del 24/04/2020, modificato dall'articolo 106, comma 3 bis, del D. L. n. 34 del 19/05/2020 convertito con L. n. 77 del 17/07/2020, che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 30 settembre 2020;

RICHIAMATO l'articolo 138 del D. L. n. 34 del 19/05/2020 con cui si allineano i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU, ed anche i loro regolamenti, con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

RICHIAMATO il regolamento per la disciplina e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI) nel territorio di questo Comune approvato in data odierna con precedente deliberazione consiliare;

VISTO l'articolo 1, comma 738 della L. 160/2019 ove prevede che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della L. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative al tributo sui rifiuti (TARI);

VISTO il comma 683 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 che stabilisce che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti

urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTO l'articolo 1, comma 527, della L. 205/2017 che ha assegnato all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti ed Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, disponendo in particolare che la stessa provveda alla predisposizione del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, all'approvazione delle tariffe definite dall'ente di governo di ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e alla verifica della corretta redazione dei piani d'ambito;

DATO ATTO che con delibera n. 443 del 31 ottobre 2019 ARERA ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 527, della L. 205/2017 al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ALTRESI' ATTO che con delibera n. 444 del 31 ottobre 2019 ARERA ha introdotto nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e che i documenti di riscossione dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

CONSIDERATO che l'articolo 6 della delibera ARERA n. 443/2019 prevede la validazione del piano finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo la sua validazione, per la definitiva approvazione. In attesa di quest'ultima, si applicano, quali prezzi massimi del servizio di gestione dei rifiuti, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

DATO ATTO che, ai sensi della L.R. n. 5/2016, è stata costituita l'Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti (AUSIR) quale ente di governo dell'ambito per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, attribuendole le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo delle attività connesse ai servizi di gestione dei rifiuti;

PRESO ATTO che, in ottemperanza alla sopraccitata deliberazione dell'ARERA, l'AUSIR con propria deliberazione n. 18 del 29/06/2020, ha validato, e poi trasmesso in data 9 luglio 2020, trasmesso il PEF 2020 d'ambito del gestore A&T 2000 S.p.A. ed i subordinati PEF 2020 afferenti a ciascun comune servito dal gestore medesimo; documentazione successivamente rinviata dalla stessa Autorità regionale in data 10 luglio 2020, previa intervenuta rettifica;

ATTESO che il PEF d'ambito del gestore per l'anno 2020, (allegato E alla citata deliberazione AUSIR n. 18 del 29/06/2020) è stato elaborato da AUSIR tenendo conto del parametro del limite di crescita nella percentuale fissata al 4,6%;

CONSIDERATO che l'Assemblea ordinaria di A&T 2000 S.p.A. nella seduta del 16.07.2020 ha, tra l'altro, deliberato, all'unanimità, di dare mandato alla società affinché provveda d'ufficio a ridurre il più possibile il parametro per la determinazione del fattore di crescita rispetto al valore limite del 4,6%, nonché di riflettere i risultati dell'applicazione del nuovo parametro sui PEF 2020 dei comuni serviti;

PRESO ATTO che A&T 2000 S.p.A., con nota prot. n° 2717 del 22.07.2020, ha provveduto a ridurre il parametro per la determinazione del fattore di crescita dell'Ambito dal valore limite del 4,6%, precedentemente stabilito da AUSIR, al 2,04 % e ad inviare a tutti i comuni serviti e, per conoscenza ad ARERA ed AUSIR, il risultato di tale nuovo parametro riflesso sui comuni interessati,

ATTESO che il gestore con nota prot. 3087 in data 11/08/2020 ha provveduto alla formalizzazione ad AUSIR del nuovo riparto dei propri costi di gestione 2020;

PRESO ATTO del nuovo file "PEF Comuni A&T" trasmesso da AUSIR con nota prot. n. 2183/P del 20.08.2020 (Allegato A) contenete tutti i dati validati e necessari a consentire a ciascuna amministrazione comunale l'approvazione delle tariffe TARI 2020, dal quale si evince che per il comune di San Daniele del Friuli il costo complessivo per il servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 è pari a Euro 918.710,39.= (i.v.a. compresa);

RICHIAMATO il comma 652 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e successive modifiche (Legge di Stabilità 2014), come ulteriormente modificato dall'articolo 57 bis del D. L. 124/2019, che nella nuova formulazione prevede che: "...Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del medesimo allegato1....";

RITENUTO di approvare le allegate tariffe per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (allegati B e C) dando atto che i costi fissi e variabili desunti dal prospetto economico per l'anno 2020 sono stati ripartiti tra le utenze domestiche e quelle non domestiche in conformità al D. P. R. 158/1999 e precisamente stimando la produzione dei rifiuti delle utenze non domestiche, utilizzando i coefficienti di produzione Kd minimi previsti alla tabella 4a allegata al suindicato decreto (per le attività 22, 23, 24 e 27 i Kd minimi sono stati ridotti del 20% mentre per tutte le altre sono stati aumentati del 20% avvalendosi della possibilità concessa per l'anno 2020 dal comma 652 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, come modificato dall'articolo 57 bis del D. L. 124/2019, al fine della graduazione delle tariffe), e calcolando per differenza rispetto ai rifiuti totali quelli prodotti dalle utenze domestiche;

DATO ATTO che la ripartizione eseguita determina una percentuale di costi a carico delle utenze domestiche pari al 56,09% e una percentuale a carico delle utenze non domestiche del 43,91%, tanto per i costi fissi che per quelli variabili;

RITENUTO di utilizzare per la ripartizione proporzionale della parte fissa dei costi tra le utenze non domestiche i coefficienti Kc minimi e per la ripartizione della parte variabile dei costi tra le medesime utenze i coefficienti Kd minimi (per le attività 22, 23, 24 e 27 i Kd minimi sono stati ridotti del 20% mentre per tutte le altre sono stati aumentati del 20% avvalendosi della possibilità concessa per l'anno 2020 dal comma 652 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, come modificato dall'articolo 57 bis del D. L. 124/2019, al fine della graduazione delle tariffe);

RITENUTO di utilizzare per la ripartizione della parte variabile dei costi tra le utenze domestiche i coefficienti Kb minimi (per la ripartizione della parte fissa dei costi tra queste utenze si utilizza i coefficienti Ka determinati univocamente dal D. P. R. 158/1999);

DATO ATTO che con la presente proposta si rilascia il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

PROPONE

- 1) di dare atto che l'Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti (AUSIR) ha trasmesso il piano economico e finanziario dal quale per il comune di San Daniele del Friuli si evince un costo totale per il servizio di gestione dei rifiuti pari a Euro 918.710,39.= , i.v.a. compresa (allegato A);
- 2) di approvare le allegate tariffe per il tributo comunale sui rifiuti distinte tra utenze domestiche e utenze non domestiche (allegati B e C);
- 3) di stabilire che il tributo comunale sui rifiuti verrà riscosso in due rate con le seguenti scadenze: 1/12/2020 e 31/01/2021;
- 4) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del D. L. 201/2011;
- 5) di conferire al presente atto, stante l'urgenza di provvedere in merito, l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art.1 comma 19 della L.R. 11 Dicembre 2003 n. 21 e s.m.i.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione su riportata;

VISTI i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Economico finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Udito l'intervento del Sindaco che espone l'argomento in esame;

Sentiti gli interventi del Consigliere sig. Toppazzini, dell'Assessore Colombino, dei Consiglieri sigg. Pilosio e Visentin;

Udite le dichiarazioni di voto contrario dei Consiglieri Spitaleri e Toppazzini;

RICORDATO che a norma dell'art. 69 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale la registrazione elettromagnetica o con modalità informatiche della seduta, costituisce ai sensi dell'art.22 della L.241/90, la documentazione amministrativa della discussione; la registrazione elettromagnetica viene pubblicata in apposita sezione del sito internet istituzionale;

Con voti 10 favorevoli , 5 contrari (Consiglieri Della Rosa, Menis, Toppazzini, Ovan e Spitaleri) e 0 astenuti su 15 Consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione in premessa richiamata.

SUCCESSIVAMENTE con separata votazione e quindi con voti 10 favorevoli , 5 contrari (Consiglieri Della Rosa, Menis, Toppazzini, Ovan e Spitaleri) e 0 astenuti su 15 Consiglieri presenti e votanti espressi nei modi e nelle forme di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1, comma 19, della L.R. 11 dicembre 2003 n.21 e s.m.i

Il Presidente
F.to VALENT PIETRO



Il Segretario Comunale
F.to Santoro Simona

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 L.R. 11.12.2003 n.21

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione, viene affissa all'Albo Pretorio del Comune oggi **01-10-2020** e vi resterà per 15 giorni consecutivi ai sensi delle disposizioni regionali vigenti e viene comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.1 comma 16 della L.R. 11.12.2003 n.21.



L'impiegato Responsabile
F.to Gotti Alessandra

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.



Il Funzionario incaricato
Gotti Alessandra

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune dal **01-10-2020** al **16-10-2020** per 15 giorni consecutivi ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.



L'impiegato Responsabile